

Regolamento d'istituzione dell'Albo

Visto il comma 2 dell'articolo 4, della Legge del 28 giugno 2005 n. 94 "norme relative all'utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'Amianto",

Visto la Delibera della Commissione Tutela Ambientale della seduta del 17 febbraio 2006, n. 2, si adotta il seguente Regolamento.

Art. 1.

Istituzione dell'albo

1. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 4, della Legge del 28 giugno 2005 n. 94 "Norme relative all'utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'Amianto", e' istituito presso la Commissione della Tutela Ambientale l'"Albo delle ditte che effettuano operazioni di bonifica, raccolta, trasporto, smaltimento di amianto e materiali contenenti Amianto", nel seguito, per brevità, "Albo".

2. L'iscrizione all'Albo ha valore su tutto il territorio della Repubblica.

3. Possono iscriversi all'Albo le imprese private e pubbliche con sede nella Repubblica di San Marino e in altri Stati.

4. I requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione delle imprese con sede nella Repubblica di San Marino sono previsti nei successivi articoli del presente regolamento.

5. Le imprese con sede in altri Stati dovranno presentare, ai fini dell'iscrizione all'Albo anche i documenti in corso di validità attestanti l'iscrizione nel rispettivo Stato.

Art. 2.

Iter delle domande

La domanda di iscrizione all'Albo ha il seguente iter:

l'impresa presenta la domanda di iscrizione alla Commissione per la Tutela Ambientale presso il Servizio Igiene Ambientale;

il Servizio Igiene Ambientale istruisce la pratica e la inoltra alla Commissione per la Tutela Ambientale;

la Commissione per la Tutela Ambientale delibera in merito all'iscrizione.

Art. 3.

Presentazione della domanda di iscrizione

1. Le imprese interessate all'iscrizione all'Albo devono presentare apposita domanda alla Commissione per la Tutela Ambientale presso il Servizio Igiene Ambientale, redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato A del presente regolamento (di cui è parte integrante e sostanziale) e costituito da un modulo di domanda e da 5 allegati:

Allegato 1 – modello TIT (Titolare)

Allegato 2 – modello RTA (Responsabile Tecnico Amianto)

Allegato 3 – modello LEP (Lavoratori E Professionisti)

Allegato 4 – modello ATT (Attrezzature)

Allegato 5 – modello IMP (Impresa)

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di cui all'art. 2 è effettuato presso il Servizio Igiene Ambientale e deve essere completato nel termine di 45 giorni.

2. Qualora la domanda presentata non sia completa, il Servizio Igiene Ambientale ne dà comunicazione all'impresa interessata entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di incompletezza.

3. L'impresa interessata è tenuta ad integrare la domanda con la documentazione richiesta dal Servizio Igiene Ambientale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso.

4. Trascorsi i 45 giorni di cui al comma 1, il Servizio Igiene Ambientale trasmette immediatamente la domanda alla Commissione per la Tutela Ambientale per la delibera di iscrizione.

Art. 5.

Esame, accoglimento e diniego delle domande

1. La Commissione per la Tutela Ambientale, a seguito dell'istruttoria svolta dal Servizio Igiene Ambientale, esamina la domanda e dispone con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Igiene Ambientale, l'iscrizione all'Albo o il diniego.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente comunicato all'impresa interessata il numero di iscrizione attribuito nonché l'obbligo del pagamento dei diritti di iscrizione annuale.
3. È facoltà della Commissione per la Tutela Ambientale disporre verifiche sulla veridicità dei dati e sull'autenticità delle dichiarazioni presentate in sede di domanda di iscrizione.

Art. 6.

Informazioni desumibili dall'Albo

1. A seguito dell'iscrizione all'Albo, saranno resi pubblici i seguenti dati, redatti sulla base dello schema riportato in Allegato B:
 - a) nome impresa;
 - b) sede legale impresa: (via, n, cap, castello);
 - c) n° tel;
 - d) n° fax;
 - e) indirizzo posta elettronica;
 - f) coe/partita iva impresa;
 - g) nome, cognome del titolare/legale rappresentante;
 - h) nome, cognome del responsabile tecnico;
 - i) data d'iscrizione all'Albo;
 - l) numero di iscrizione all'Albo;
 - m) categoria di iscrizione all'Albo;
 - n) note (eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione).

Art. 7.

Contributi per l'iscrizione all'Albo

1. Per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1, sono previsti i seguenti contributi:
30,00 € di diritti di segreteria da pagarsi "una tantum", prima di presentare la domanda di iscrizione, presso il Servizio Igiene Ambientale;
100,00 € di diritti di iscrizione annuale da pagarsi, a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda da parte della Commissione di Tutela Ambientale, presso il Servizio Igiene Ambientale. Per gli anni successivi al primo, i diritti di iscrizione devono essere pagati entro il primo bimestre dell'anno cui si riferiscono, pena la cancellazione dall'Albo stesso.
2. È competenza della Commissione per la Tutela Ambientale di modificare gli importi dei suddetti contributi.

Art. 8.

Modifica dati

1. Nel caso in cui intervengano una o più modifiche ai dati contenuti nel modulo di domanda e relativi allegati presentati in sede di iscrizione, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla modifica, compilando il "modulo variazione dati" riportato nell'allegato C ed i soli allegati contenenti i dati modificati.
2. La pratica di variazione dati seguirà il medesimo iter della domanda di iscrizione.

Art. 9.

Sospensione dell'iscrizione

1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo è disposta dalla Commissione per la Tutela Ambientale nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è notificato all'impresa interessata entro quindici giorni dalla sua adozione.

Art. 10.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è deliberata dalla Commissione per la Tutela Ambientale nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all'impresa interessata o al suo titolare o al suo legale rappresentante o suo responsabile tecnico i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

b) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali;

c) su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b) del comma 1 è deliberata dalla Commissione per la Tutela Ambientale e comunicata all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni. Queste saranno esaminate dalla Commissione per la Tutela Ambientale che delibererà la definitiva cancellazione o il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di cancellazione definitiva è notificato all'impresa entro 10 giorni dalla sua adozione.